



Bruxelles, 8.8.2018
COM(2018) 576 final

2018/0305 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire a tali convenzioni

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato congiunto UE-PTC¹ istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("i comitati congiunti") in riferimento alla prevista adozione, da parte di ciascuno dei comitati congiunti, di una decisione riguardante l'invito al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("il Regno Unito") ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e alla convenzione relativa ad un regime comune di transito ("le convenzioni").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Le convenzioni

Le convenzioni mirano ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti delle convenzioni. Esse sono entrate in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea è parte contraente delle convenzioni.

I paesi che sono parti contraenti delle convenzioni ma che non sono membri dell'Unione sono denominati "paesi di transito comune" nelle convenzioni.

2.2. I comitati congiunti

I comitati congiunti sono incaricati di gestire le convenzioni e di garantirne la corretta attuazione. Essi invitano, mediante decisioni, i paesi terzi ad aderire alle convenzioni.

Le decisioni dei comitati congiunti sono adottate di comune accordo dalle parti contraenti.

2.3. • Atti previsti dei comitati congiunti

• Scelta dell'atto giuridico

La comunicazione del 2001 della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia di preparazione dei paesi candidati all'adesione alle convenzioni CE/EFTA del 1987 relative ad un regime di transito comune e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci², seguita dalla comunicazione del 2010 della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia di preparazione di taluni paesi limitrofi all'adesione alle due convenzioni³ e dalle conclusioni del Consiglio del 14 aprile 2011, che confermano l'impostazione adottata nelle due comunicazioni, prevedono un sostegno ad alcuni paesi nei loro sforzi per aderire alle convenzioni.

Il Regno Unito, quale Stato membro dell'Unione europea, applica le convenzioni sin dalla loro entrata in vigore nel 1988. Pertanto possiede un'esperienza sufficiente nell'applicazione delle disposizioni delle convenzioni e soddisfa, quale Stato membro dell'Unione, i criteri tecnici indicati nelle comunicazioni del 2001 e del 2010.

¹ Paesi di transito comune.

² COM(2001)289 final.

³ COM(2010)668 final.

Quando il Regno Unito uscirà dall'Unione europea, le convenzioni cesseranno automaticamente di applicarsi al Regno Unito, poiché soltanto l'Unione (e non i suoi Stati membri) è parte contraente delle convenzioni. L'adesione del Regno Unito quale parte contraente individuale delle convenzioni faciliterà notevolmente la circolazione delle merci tra l'Unione, il Regno Unito e altri paesi di transito comune.

Qualora le disposizioni transitorie convenute tra i negoziatori dell'UE e del Regno Unito entrassero in vigore nel quadro dell'accordo di recesso attualmente in corso di negoziazione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, gli accordi internazionali delle quali l'Unione è parte, comprese le convenzioni, si applicheranno nei confronti del Regno Unito e al suo interno a decorrere dalla data del recesso e fino al 31 dicembre 2020. L'adesione del Regno Unito alle convenzioni dovrebbe quindi essere effettiva soltanto a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione (comprese le convenzioni) cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

Si invita la Commissione ad adottare il presente progetto di decisione e a trasmetterla al Consiglio.

Le decisioni dei comitati congiunti che invitano il Regno Unito ad aderire alle convenzioni diventeranno vincolanti per le parti contraenti conformemente all'articolo 2 di ciascuna di tali decisioni, che prevede la loro entrata in vigore il giorno dell'adozione ("La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.").

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione relativa ad un regime comune di transito, le decisioni relative agli inviti a paesi terzi ad aderire alle convenzioni sono attuate dalle parti contraenti conformemente alle rispettive legislazioni.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ADOTTATA A NOME DELL'UNIONE

La posizione proposta è di adottare una decisione intesa ad invitare il Regno Unito ad aderire alle convenzioni affinché si applichino al Regno Unito non appena lascerà l'Unione o, qualora le disposizioni transitorie convenute tra i negoziatori dell'UE e del Regno Unito entrassero in vigore nel quadro dell'accordo di recesso attualmente in fase di negoziato ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione (comprese le convenzioni) non si applicherà più nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

L'obiettivo della posizione proposta è di facilitare gli scambi tra l'Unione, il Regno Unito e gli attuali paesi di transito comune. L'adesione del Regno Unito alle convenzioni dovrebbe comportare vantaggi sostanziali e tangibili per gli operatori e per le amministrazioni doganali, semplificando le formalità di transito e agevolando la circolazione delle merci.

La posizione proposta è coerente con la politica commerciale comune.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Aspetti giuridici procedurali

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e all'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione relativa ad un regime comune di transito, i comitati congiunti, mediante decisione, invitano un paese terzo ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alle convenzioni.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

I comitati congiunti sono organi istituiti da un accordo, segnatamente la convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (articolo 10) e la convenzione relativa ad un regime comune di transito (articolo 14).

Le decisioni che i comitati congiunti devono adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Tali decisioni hanno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 15 della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e dell'articolo 20 della convenzione relativa ad un regime comune di transito.

Anche se il Regno Unito non sarà un paese terzo nel momento in cui i comitati congiunti prenderanno le decisioni relative all'invito, è tuttavia nell'interesse dell'Unione garantire che aderisca alle convenzioni come parte contraente distinta a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione (comprese dette convenzioni) non si applicherà più nei confronti del Regno Unito e al suo interno. È pertanto necessario preparare l'adozione, da parte dei comitati congiunti, dell'invito ad aderire alle convenzioni affinché, una volta diventato paese terzo, il Regno Unito vi aderisca al più presto quale parte contraente distinta.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale delle convenzioni.

La base giuridica procedurale delle decisioni proposte è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Le semplificazioni introdotte dall'invito rivolto al Regno Unito ad aderire alle convenzioni riguardano l'efficacia delle procedure di attraversamento delle frontiere. L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano quindi la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale delle decisioni proposte è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica delle decisioni proposte dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire a tali convenzioni

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci⁴ e la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito⁵ ("le convenzioni") sono state concluse tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera il 20 maggio 1987 e sono entrate in vigore il 1° gennaio 1988.
- (2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("il Regno Unito") ha espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni in quanto parte contraente distinta dalla data in cui tali convenzioni non si applicheranno più nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
- (3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, il comitato congiunto istituito da detta convenzione può adottare, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a detta convenzione.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione relativa ad un regime comune di transito, il comitato congiunto istituito da detta convenzione può adottare, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a detta convenzione.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione nei comitati congiunti, poiché le decisioni intese a invitare il Regno Unito ad aderire alle convenzioni come parte contraente distinta saranno vincolanti per l'Unione.
- (6) Tali convenzioni garantiscono procedure efficaci di attraversamento delle frontiere per gli scambi tra le parti contraenti.
- (7) Anche se il Regno Unito non sarà un paese terzo nel momento in cui i comitati congiunti prenderanno le decisioni relative all'invito, è tuttavia nell'interesse

⁴ GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2

⁵ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2

dell'Unione garantire che aderisca alle convenzioni come parte contraente distinta a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione (comprese dette convenzioni) non si applicherà più nei confronti del Regno Unito e al suo interno

- (8) Entrambe le convenzioni stabiliscono che il paese terzo invitato diventa parte contraente depositando uno strumento di adesione e che l'adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
- (9) Tenuto conto di tale tempistica e al fine di consentire al Regno Unito di aderire senza indugio a tali convenzioni non appena sarà diventato un paese terzo, è necessario preparare l'adozione, da parte dei comitati congiunti, degli inviti ad aderire alle convenzioni.
- (10) L'adesione del Regno Unito alle convenzioni avrà effetto solo a decorrere dalla data in cui il Regno Unito non è più soggetto alle convenzioni in quanto Stato membro dell'Unione europea o, se l'Unione europea e il Regno Unito concordano disposizioni transitorie in base alle quali le convenzioni si applicano nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a decorrere dalla data in cui tali disposizioni transitorie cessano di applicarsi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire a tale convenzione si basa sul progetto di atto del comitato congiunto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire a tale convenzione si basa sul progetto di atto del comitato congiunto accluso alla presente decisione.

Articolo 3

Una volta che il Regno Unito avrà soddisfatto le condizioni tecniche di adesione alle convenzioni o avrà fornito garanzie convincenti che tali condizioni tecniche saranno soddisfatte entro la data di entrata in vigore dell'applicazione della convenzione al Regno Unito in quanto parte contraente, il rappresentante dell'Unione in seno ai comitati congiunti di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 propone le decisioni di invitare il Regno Unito ad aderire alle convenzioni e vota su tali decisioni conformemente all'articolo 1 e 2 della presente decisione.

Articolo 4

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto UE-PTC sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e la decisione del comitato congiunto UE-PTC sul transito comune sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*